

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — Performing Right Society/Commissione

(Causa T-421/08) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Diritti d'autore relativi all'esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d'innocenza»

(2013/C 156/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Performing Right Society Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Rivas Andrés, M. Nissen, avvocati, e G. Eclair-Heath, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Alendesalazar Corcho e R. Vallina Hoset, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechartd, avvocati); RTL Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo); CLT-UFA (Lussemburgo); Music Choice Europe Ltd (Londra); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania); Modern Times Group MTG AB (Stoccolma, Svezia); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra); Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avvocati, e O. Zafar, solicitor, successivamente M. Hansen, A. W. Weitbrecht, J. Ruiz Calzado, avvocati, e J. Kallaugher, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo EEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

- 1) La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.
- 2) L'articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo EEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC), è annullata nella parte riguardante la Performing Right Society Ltd.

3) L'articolo 4, paragrafo 2, della decisione C(2008) 3435 def. è annullata, laddove fa riferimento all'articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la Performing Right Society.

4) Il ricorso è respinto quanto al resto.

5) La Performing Right Society supporterà la metà delle proprie spese, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.

6) La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) supporterà la metà delle proprie spese.

7) La Commissione supporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Performing Right Society, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, e la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

8) L'International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Performing Right Society e connesse al suo intervento.

9) La RTL Group SA, la CLT-UFA, la Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd e il Verband Privater Rundfunk e Telemedien eV supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Performing Right Society e connesse ai loro interventi.

⁽¹⁾ GU C 313 del 6.12.2008.

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — SACEM/Commissione

(Causa T-422/08) ⁽¹⁾

«Concorrenza — Intese — Diritti d'autore relativi all'esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d'innocenza»

(2013/C 156/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: H. Calvet, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues, E. Belliard e A. L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); e Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Madrid, Spagna) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho, R. Vallina Hoset e P. Hernández Arroyo, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechart, avvocati); RTL Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo); CLT-UFA (Lussemburgo); Music Choice Europe Ltd, (Londra, Regno Unito); ProSiebenSat.1 Media AG (Unterföhring, Germania); Modern Times Group MTG AB (Stoccolma, Svezia); Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra), Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) (Berlino, Germania) (rappresentanti: inizialmente M. Hansen, É. Barbier de La Serre, avvocati, e O. Zafar, solicitor, successivamente M. Hansen, J. Ruiz Calzado, A. Weitbrecht, avvocati, e J. Kallaugher, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)

Dispositivo

- 1) La domanda di misure di organizzazione del procedimento depositata dalla Commissione europea è respinta.
- 2) L'articolo 3 della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC) è annullato, nella parte riguardante la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
- 3) L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della decisione C(2008) 3435 def. è annullato, laddove fa riferimento all'articolo 3 della medesima, nella parte riguardante la SACEM.
- 4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) La SACEM supporterà la metà delle proprie spese, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione.
- 6) La Repubblica francese supporterà le proprie spese.
- 7) La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) supporterà la metà delle proprie spese.
- 8) La Commissione supporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla SACEM, ad esclusione di quelle connesse agli interventi a sostegno della Commissione, e la metà delle spese sostenute dalla SGAE.

9) L'International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e connesse al suo intervento.

10) La RTL Group SA, la CLT-UFA, Music Choice Europe Ltd, la ProSiebenSat.1 Media AG, la Modern Times Group MTG AB, la Viasat Broadcasting UK Ltd il Verband Privater Rundfunk und Telemedien eV (VPRT) supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla SACEM e connesse al loro intervento.

11) La SACEM, la Commissione, la RTL Group, la CLT-UFA e la Music Choice Europe supporteranno ciascuna le loro spese relative al procedimento sommario.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale del 12 aprile 2013 — KODA/Commissione

(Causa T-425/08) (¹)

«Concorrenza — Intese — Diritti d'autore relativi all'esecuzione in pubblico delle opere musicali via Internet, satellite e ritrasmissione via cavo — Decisione che accerta una violazione dell'articolo 81 CE — Ripartizione del mercato geografico — Accordi bilaterali tra le società di gestione collettiva nazionali — Pratica concordata che esclude la possibilità di concedere licenze multiterritoriali e multirepertorio — Prova — Presunzione d'innocenza»

(2013/C 156/59)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Koda (Copenaghen, Danimarca) (rappresentanti: inizialmente K. Dyekjær e J. Borum, successivamente J. Borum e C. Karhula Lauridsen, e, infine, J. Borum e G. Holtso, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e N. Rasmussen, successivamente F. Castillo de la Torre e U. Nielsen, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Uusitalo e L. Rechart, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C2/38.698 — CISAC)